

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 18464 Anno 2020**

**Presidente: LIBERATI GIOVANNI**

**Relatore: ZUNICA FABIO**

**Data Udiienza: 21/01/2020**

## **SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, nel procedimento a  
carico di  
Zhang Xiaocui, nata in Cina il 24-03-1967,  
avverso la sentenza del 10-10-2018 del G.U.P. presso il Tribunale di Macerata;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del  
provvedimento impugnato.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 ottobre 2018, con cui il G.U.P. presso il Tribunale di Macerata aveva applicato a Xiaocui Zhang la pena concordata di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in ordine al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 8 del d.lgs. 74/2000, a lei contestato perché, in qualità di titolare della ditta individuale "Pelletteria Paola", al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva e rilasciava una serie di fatture per operazioni inesistenti, compiutamente indicate nell'imputazione; fatti commessi in Tolentino dal 30 novembre 2012 al 30 aprile 2015.

Con l'unico motivo di ricorso, il Procuratore deduce l'inosservanza degli art. 8 del d.lgs. 74/2000, 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007 e 322 *ter* cod. pen., lamentando in particolare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, non essendovi alcuna motivazione sul punto.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

1. Deve innanzitutto premettersi che l'odierna impugnazione, con cui è stato dedotto il difetto di motivazione circa la mancata applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale, che non ha formato oggetto dell'accordo delle parti, deve essere ritenuta ammissibile pur a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 *bis* cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, alla stregua di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza emessa il 26 settembre 2019, come da informazione provvisoria disponibile.

2. Tanto premesso, venendo al merito della doglianza sollevata dal Procuratore ricorrente, deve evidenziarsi, in via preliminare, che la sentenza del G.U.P. di Macerata del 10 ottobre 2018 ha applicato all'imputata Xiaocui Zhang la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, senza tuttavia disporre la confisca del profitto del denaro.

Tale omessa statuizione, invero non giustificata da alcuna argomentazione, è idonea a integrare un profilo di nullità della sentenza, dovendosi richiamare al riguardo la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, Rv. 268829 e Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Rv. 257616), secondo cui la confisca per equivalente del profitto del reato deve essere obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non

commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa.

Né, peraltro, alla statuizione della confisca sarebbe ostativa l'eventuale assenza di un provvedimento di sequestro, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Rv. 255113) che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme (come, tra le altre, proprio l'art. 12 *bis* del d. lgs. n. 74 del 2000) che la consentano o la impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di una precedente cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.

2. Alla luce di tale condivisa premessa interpretativa, in accoglimento del ricorso e in sintonia peraltro con le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla confisca, con conseguente rinvio al Tribunale di Fermo, Ufficio G.I.P., per nuovo esame sul punto.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Fermo, Ufficio G.I.P.

Così deciso il 21/01/2020

Il Consigliere estensore  
Fabio Zunica

Il Presidente  
Giovanni Liberati



Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del